

Bruxelles, 10 febbraio 2025
(OR. en)

6128/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0027(NLE)

COEST 139
POLCOM 26
TELECOM 39

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 febbraio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 49 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo

Delegations will find attached document COM (2025) 49 final.

Encl.: COM(2025) 49 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.2.2025
COM(2025) 49 final

2025/0027 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo") per quanto riguarda il ravvicinamento normativo. Sulla base di valutazioni e di un monitoraggio periodici, a norma dell'appendice XVII-6, e della valutazione continua a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo, nonché tenendo conto dell'impatto della guerra di aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina, le modifiche proposte mirano a: i) chiarire l'ambito di applicazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming; ii) concedere all'Ucraina un periodo di tempo supplementare per attuare pienamente tre disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; iii) prevedere un nuovo calendario per l'attuazione da parte dell'Ucraina della direttiva (UE) 2018/1972; iv) assicurare l'applicazione della reciprocità per qualsiasi nuova tariffa media di roaming all'ingrosso o tariffa di terminazione dell'Unione stabilita dopo un'eventuale decisione di concessione all'Ucraina del trattamento "mercato interno" per il roaming; e v) garantire la prevalenza dei testi degli atti legislativi dell'Unione rispetto all'atto o agli atti che li integrano nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina, in considerazione delle discrepanze testuali.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione

Obiettivo dell'accordo è creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, nonché sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017. Da allora l'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento "mercato interno" ai fini dei servizi di roaming. La concessione del trattamento "mercato interno" richiede il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione in materia di roaming, nonché la piena adozione e la piena e completa attuazione dello stesso nel diritto ucraino.

2.2. Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo sono affrontate in sede di comitato per il commercio. Conformemente all'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, detto comitato può decidere di modificare l'allegato XVII. A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, queste decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato per il commercio adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

¹ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

2.3. L'atto previsto del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII per quanto riguarda il ravvicinamento normativo ("atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è modificare la suddetta appendice dell'allegato XVII dell'accordo al fine di: i) chiarire l'ambito di applicazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming; ii) concedere all'Ucraina un periodo di tempo supplementare per attuare pienamente tre disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972, facente parte dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming; iii) prevedere un nuovo calendario per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 da parte dell'Ucraina; iv) assicurare l'applicazione della reciprocità per qualsiasi nuova tariffa media di roaming all'ingrosso o tariffa di terminazione dell'Unione stabilita dopo un'eventuale decisione di concessione all'Ucraina del trattamento "mercato interno" per il roaming; e v) garantire la prevalenza dei testi degli atti legislativi dell'Unione rispetto all'atto o agli atti che li integrano nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina, in considerazione delle discrepanze testuali. Ciò è conforme all'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione enunciato nel preambolo e nell'articolo 124 dell'accordo, concernente nello specifico il ravvicinamento normativo nelle comunicazioni elettroniche.

L'atto previsto vincolerà le Parti in forza dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, il quale recita: "Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII". L'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo inoltre recita: "Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto dal comitato per il commercio.

L'allegato XVII dell'accordo prevede il ravvicinamento normativo delle Parti in diversi settori, tra cui i servizi di telecomunicazione. Una volta completato il ravvicinamento gradualmente esteso a tutti gli elementi dell'*acquis* dell'Unione di cui all'appendice XVII-3, il ravvicinamento può portare alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione mediante la reciproca concessione del trattamento "mercato interno", a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo. L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nel settore del roaming. La decisione 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione "Commercio" ha integrato l'appendice XVII-3 dell'accordo con i pertinenti atti relativi al roaming. Il 7 novembre 2024 l'Ucraina ha notificato all'Unione il soddisfacimento delle condizioni per l'adozione e l'attuazione dell'*acquis* dell'Unione e ha chiesto una valutazione globale. Sulla base di valutazioni e di un monitoraggio periodici nonché della valutazione continua a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XVII dell'accordo e tenendo conto dell'impatto dell'aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina, è opportuno apportare alcuni adeguamenti specifici supplementari all'appendice XVII-3, parte A, e concedere all'Ucraina un periodo di tempo supplementare per attuare determinate disposizioni, senza rinviare la possibilità di un'eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo, nonché per garantire la certezza del diritto per talune disposizioni specifiche e fissare un nuovo calendario per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972.

In tale contesto è necessario modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di

roaming. Talune disposizioni degli atti dell'Unione che costituiscono l'*acquis*² di quest'ultima in materia di roaming non sono pertinenti ai fini della decisione di concessione del trattamento "mercato interno" per il roaming in considerazione del fatto che, ad esempio, si tratta di disposizioni non legate al roaming o che stabiliscono obblighi esclusivamente per la Commissione europea. Di conseguenza tali disposizioni devono essere escluse dall'ambito di applicazione del recepimento in vista di un'eventuale decisione relativa al trattamento "mercato interno" per il roaming. È importante ricordare che, dato il suo ambito di applicazione generale che va al di là del sottosectore del roaming, in vista di un'eventuale decisione relativa al trattamento "mercato interno" per il settore delle telecomunicazioni il testo integrale della direttiva (UE) 2018/1972 rimane pertinente ai fini del recepimento.

In considerazione di ragioni oggettive che incidono sulla capacità dell'Ucraina di intraprendere le procedure di adozione delle normative come in circostanze normali, è necessario concedere alla stessa un periodo di tempo supplementare per attuare pienamente tre disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972, costituenti parte dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming, ossia l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 30, paragrafo 6, di tale direttiva. Il rinvio dell'attuazione di tali disposizioni non pregiudica gli obiettivi perseguiti da un'eventuale decisione relativa al trattamento "mercato interno" per il roaming.

È anche necessario prevedere un nuovo calendario per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 da parte dell'Ucraina, dato che il precedente è scaduto il 31 dicembre 2024.

È inoltre necessario assicurare l'applicazione della reciprocità per qualsiasi nuova tariffa media di roaming all'ingrosso o tariffa di terminazione dell'Unione stabilita dopo un'eventuale decisione di concessione all'Ucraina del trattamento "mercato interno" per il roaming. L'obiettivo è garantire parità di condizioni tra le imprese dell'Unione e quelle aventi sede in Ucraina che forniscono servizi di roaming internazionale regolamentati.

Infine l'approccio adottato dall'Ucraina nel recepimento e nell'attuazione degli atti legislativi dell'Unione di cui all'appendice XVII-3, parte A, ha comportato talune discrepanze testuali tra gli atti legislativi dell'Unione e gli atti che li incorporano. È pertanto necessario garantire la prevalenza dei testi degli atti legislativi dell'Unione rispetto all'atto o agli atti che li integrano nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina.

La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale e candidato, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. È coerente con l'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione enunciato nel preambolo dell'accordo.

² Direttiva (UE) 2018/1972, regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj>), regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj>), regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj) e regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di associazione. La decisione che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'articolo 207 TFUE è la base giuridica della politica commerciale comune dell'Unione. L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in particolare fornisce la base giuridica per gli scambi di servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto, in relazione ai paesi terzi, comprese le prescrizioni sulle condizioni del quadro normativo per la prestazione di tali servizi.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione poiché l'atto riguarda gli scambi nei servizi di telecomunicazione con l'Ucraina. La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato di associazione apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹ ("accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" può modificare l'allegato XVII di tale accordo.
- (3) Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare l'atto previsto relativo alla modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) nel corso del 2025.
- (4) Come indicato nel preambolo dell'accordo e in conformità all'articolo 124 del medesimo, le Parti dell'accordo riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea, il che significa che l'Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'*acquis* dell'Unione.
- (5) L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento "mercato interno" ai fini dei servizi di roaming.
- (6) È pertanto opportuno modificare la parte A dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo al fine di adeguarla alle nuove circostanze e di garantire la certezza del diritto.
- (7) Per garantire la certezza del diritto per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming, è opportuno specificare quali disposizioni sono pertinenti a tal fine. In considerazione delle particolari difficoltà che sta affrontando il paese a causa della guerra di aggressione russa, all'Ucraina dovrebbe essere concesso, ove necessario, un periodo di tempo supplementare per attuare pienamente l'*acquis* dell'Unione in materia di roaming. Essendo scaduto il calendario per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

Parlamento europeo e del Consiglio², all'Ucraina dovrebbe essere comunicato un nuovo calendario a tale riguardo. Al fine di assicurare l'applicazione della reciprocità in relazione a eventuali nuove tariffe medie di roaming all'ingrosso o tariffe di terminazione dell'Unione, è opportuno prevedere norme specifiche. Alla luce delle discrepanze testuali esistenti, è opportuno garantire la prevalenza dei testi degli atti legislativi dell'Unione rispetto all'atto o agli atti che li integrano nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina.

- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché l'atto previsto che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso del 2025 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica della parte A dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione), dell'allegato XVII di tale accordo si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

² Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj>).

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("comitato per il commercio") istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo.

1.2. Settore/settori interessati

Politica commerciale comune: servizi di telecomunicazione.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

- Attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("accordo");
- graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'*acquis* dell'Unione.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

- Nel contesto della DCFTA e considerando l'impatto della guerra di aggressione della Russia sulla capacità dell'Ucraina di intraprendere le procedure di adozione delle normative, l'iniziativa consiste nel concedere all'Ucraina, ove necessario, un periodo di tempo supplementare per la piena attuazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming;
- inoltre, alla luce di talune discrepanze testuali esistenti, è opportuno garantire che i testi degli atti legislativi dell'Unione prevalgano sull'atto o sugli atti che li integrano nell'ordinamento giuridico dell'Ucraina.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Ravvicinamento normativo del diritto dell'Ucraina nel settore del roaming.
Preparazione all'integrazione dell'Ucraina nella zona di roaming a tariffa nazionale ("roam-like-at-home").

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

L'appendice XVII-3 modificata stabilisce il calendario per il completamento del ravvicinamento dell'Ucraina per ciascun atto legislativo elencato, che funge da indicatore ai fini del monitoraggio dei progressi conformemente all'accordo.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione;

- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁶;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'atto concede all'Ucraina un periodo di tempo supplementare per la piena attuazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di roaming, ove necessario e come indicato nella proposta di modifica dell'appendice XVII-3 dell'accordo di associazione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)
- attuazione della politica commerciale comune.
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)
- attuazione della politica commerciale comune.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

L'atto proposto non ha alcuna incidenza sul quadro finanziario pluriennale e sul bilancio dell'UE.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

⁶ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti⁷

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

⁷ Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

La presente iniziativa non ha incidenza sul bilancio dell'UE.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁸	di paesi EFTA ⁹	di paesi candidati e potenziali candidati ¹⁰	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁰ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹¹							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"¹²				
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹² The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000

	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹³								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....>	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

del quadro finanziario pluriennale		Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ¹⁴
---	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Stanziamenti				

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹⁴ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ¹⁵	Costo medio	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE		
			zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale	
			RISULTATI																
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁶ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			

¹⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁶ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)¹⁷

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0

¹⁷ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno
	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁸			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

La proposta non introduce requisiti digitali specifici, in quanto non sono necessari mezzi digitali ai fini dell'adozione della posizione dell'Unione. Di conseguenza il principio del "digitale per default" non si applica, dato che la decisione non comporta la fornitura di un servizio pubblico. Sebbene il futuro ravvicinamento legislativo dell'Ucraina alla normativa dell'Unione possa comportare considerazioni digitali da parte dell'Ucraina, tali aspetti non rientrano nell'ambito di applicazione della presente dichiarazione.

4.2. Dati

¹⁸ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4.3. Soluzioni digitali

--

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

--

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

--